

TI_GERICHTE 16.2000.00026 vom 3. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.00026

FR: TI_GERICHTE 16.2000.00026 du 3 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 16.2000.00026 del 3 maggio 2000

Regeste

rigetto provvisorio - convenzione non omologata - rigetto definitivo - convenzione di divorzio omologata - riconoscimento di debito - assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 3

Con il presente tempestivo gravame _____ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non riconoscendo all'accordo transattivo 12 giugno 1998 la qualifica di valido riconoscimento di debito per il solo fatto che questo non sarebbe stato ratificato dal giudice. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con osservazioni 27 marzo 2000 controparte postula la reiezione del ricorso, mentre non si oppone alla concessione dell'assistenza giudiziaria alla ricorrente.

E. 4

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

E. 5

Secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro (Staehelin , Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 ad art. 82 LEF). Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/Caprez , La mainlevée de l'opposition, 1980, § 20; Staehelin , op.cit., n. 50 ad art. 84). Contrariamente a quanto concluso dal primo

giudice, l'accordo transattivo in esame (doc. B), sul quale l'istante basa la propria esecuzione, costituisce valido riconoscimento di debito. Dallo stesso risulta infatti l'impegno incondizionato dell'escusso di versare all'ex moglie l'importo di complessivi fr. 10'000.-. Come risulta in modo chiaro dal testo dell'accordo (cfr. punto 7), quest'impegno di pagamento è stato assunto dall'escusso "in aggiunta a quanto pattuito nell'ambito della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio", convenzione che -come detto- è stata dalle parti sottoscritta contemporaneamente, ossia quello stesso giorno, e che il giudice ha poi omologato, apportando piccole modifiche irrilevanti nella fattispecie. Né la convenzione omologata -come sostenuto invece dall'escusso in sede di risposta- pretende di annullare quella privata, avente comunque un diverso oggetto: da questo fatto e dall'esplicito riferimento della convenzione sulla cessione dei beni emerge -almeno per quanto può risultare in questa sede- il sostanziale carattere integrativo delle due pattuizioni. Dal punto di vista esecutivo, il fatto che l'accordo in esame non sia stato omologato dal giudice permette unicamente di escludere il suo carattere esecutivo e quindi l'eventuale pronuncia -su quella base- di un rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin , op.cit., n. 24 ad art. 80 LEF); per contro, la sua qualità di riconoscimento di debito è indipendente dalla carente omologazione del giudice (Staehelin , op.cit., n. 142 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez , op.cit., § 91, n. 1). In altre parole, se è vero che in virtù dell'art. 158 n. 5 CC le convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio richiedono per la loro validità l'approvazione del giudice, è altrettanto vero che una convenzione non omologata è vincolante per le parti che non possono revocarla unilateralmente (Spühler , in Comm. di Berna, art. 158 CC, N. 150). Ne discende che l'accordo 12 giugno 1998 dev'essere considerato valido riconoscimento di debito (JdT 1946 II 18): in tal senso il ricorso dev'essere accolto.

E. 6

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia. Abbandonata dall'istante la pretesa di fr. 1'000.-, pure oggetto dell'esecuzione, l'escusso non ha contestato neppure subordinatamente, l'importo di fr. 4'300.- quale "importo scoperto al momento del PE" (istanza, sub 2). A prescindere quindi dal computo delle rate pagate figuranti agli atti, non v'è motivo per rivedere il conteggio dell'istante e per non accogliere l'istanza nei termini proposti.

E. 7

La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata da _____ può essere accolta in considerazione dell'esito favorevole del gravame (art. 157 CPC), della necessità oggettiva di patrocinio, nonché della documentazione prodotta in questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 13 marzo 2000 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 4'300.- oltre interessi del 5% dal 1° marzo 1999, l'opposizione interposta al PE no. _____ dell'UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico del convenuto il quale verserà all'istante fr. 240.- a titolo di indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico di _____ il quale verserà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. _____ è posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria nella sede ricorsuale, con il gratuito patrocinio
dell'avv_____ IV. Intimazione a: _____. Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.